



Il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense, riunito in Roma il giorno 13 novembre 2010 per deliberare in materia di regolamento delle Specializzazioni Forensi,

RICHIAMATI E CONFERMATI

- il deliberato del Direttivo nazionale del 28 maggio 2010;
- le osservazioni al regolamento inviate al CNF il 15 luglio 2010,

OSSERVA QUANTO SEGUE

- A) Il riconoscimento del titolo di specialista deve ritenersi un'occasione per la valorizzazione delle competenze e delle conoscenze dell'avvocato in determinati settori del diritto;
- B) Al contempo l'acquisizione del titolo di specialista può costituire un volano per incrementare le opportunità di lavoro, attraverso la spendita di una competenza qualificata;
- C) La regolamentazione della specializzazione forense risponde, ancora, alla finalità di tutelare il cittadino utente, consentendogli di rivolgersi ad un professionista dotato di competenza ed esperienza in particolari aree del diritto;
- D) Tuttavia, proprio per la rilevanza sociale ed economica che il titolo di specialista avrebbe nel mercato della professione forense, è assolutamente indispensabile che la materia delle specializzazioni sia disciplinata con provvedimento legislativo, circostanza tra l'altro imposta dal contenuto dell'art. 91 del Regio

Decreto Legge 1578/1933 che dispone che *“alla professione di avvocato non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale”*.

- E) Deve ritenersi oltremodo singolare che la regolamentazione - incautamente e in assenza di potere - approvata dal CNF sia sostanzialmente difforme da quella dell'originario disegno di legge licenziato dal cd. tavolo tecnico, istituito presso il CNF ove ha lavorato per molti mesi, poi recepito dal Senato e approvato con modeste modifiche. Il che rischia di creare confusione notevole nel caso in cui entrassero in vigore contemporaneamente il regolamento e la legge, provocando evidentemente la caducazione della regolamentazione, per il noto principio della gerarchia delle fonti .
- F) A riprova di quanto sopra affermato, si è creato profondo sconcerto nell'avvocatura, al punto che della questione è stata investita l'autorità giudiziaria amministrativa (che ha fissato per il prossimo gennaio 2011 la discussione del merito del ricorso proposto), oltre che l'autorità garante per la concorrenza e per il mercato (che ha già ritenuto di avviare un procedimento, a seguito della segnalazione pervenuta);
- G) Per la prima volta, numerosi ordini, storicamente vicini al CNF, hanno immediatamente assunto posizione di ferma e netta contrarietà sia con riferimento ai contenuti del regolamento che al metodo irrispettoso e antidemocratico adoperato dal nostro massimo organo istituzionale;

Ribadito che l'Associazione Nazionale Forense ritiene essenziale disciplinare con legge il conseguimento e il mantenimento del titolo di specialista.

CHIEDE

che, con grande senso di responsabilità istituzionale, il CNF ritiri il regolamento approvato in data 24 settembre 2010, rimettendo al Congresso di Genova, già convocato dal 25 al 28 novembre prossimi ogni determinazione in proposito.

Roma 13 novembre 2010